

N. 02424/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01806/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2016, proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Emanuele Della Sala, n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'atto prot. 146896 del 16.11.2015 con il quale il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha individuato gli uffici dirigenziali le cui

funzioni devono essere delegate ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. 78/15 (Pot);

- del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 41 del 12.11.2015, non conosciuto;
- dell'atto prot. n. 147578 del 17.11.2015, con il quale il Direttore dell'agenzia ha adottato le "linee guida per il conferimento delle deleghe di funzioni (art. 4 bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78);
- dell'atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 135772 del 23.10.2015, non conosciuto;
- degli atti eventualmente e conseguentemente adottati per l'avvio delle procedure selettive per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, non conosciuti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.3-8403 del 10.9.2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato ad una sommaria delibazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio che:

- sussistono dubbi sulla cognizione di questo giudice riguardo la controversia in esame alla luce dell'atto impugnato del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 146896 del 16 novembre 2016 e alla natura dello stesso;

- ulteriori dubbi sussistono sulla legittimazione ad agire della ricorrente il cui Statuto (reperibile sul sito Internet della stessa) la qualifica come organizzazione che tutela i lavoratori dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e da Enti che erogano servizi pubblici, alla quale possono iscriversi tutti i funzionari, i professionisti e i dirigenti, in servizio o in quiescenza, delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Agenzie e gli Enti nonché i pubblici dipendenti che aspirano ad essere assunti o inquadrati quali funzionari, professionisti o dirigenti alle dipendenze dei soggetti sopra indicati; e tanto in quanto, per pacifica giurisprudenza, le associazioni rappresentative degli interessi dei dipendenti hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri, anche interessi riconducibili alle categorie di cui hanno la rappresentanza; tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 4600/2010; idem n. 351/2007; idem., n. 2565/2004): situazione questa che appare ricorrere nella fattispecie in esame atteso l'interesse (antagonista a quello fatto valere dall'Organizzazione ricorrente) dei funzionari appartenenti alla III Area a partecipare alla

selezione da indire per il conferimento della delega di funzioni cui hanno riferimento gli atti di ricognizione delle Uffici e Linee Guida impugnati;

- le articolate argomentazioni a supporto dell'incidente di legittimità costituzionale invocato richiedono l'approfondimento proprio della trattazione del merito del gravame e non sono compatibili con la sommaria delibazione che contraddistingue la presente fase cautelare del giudizio;

- l'eventuale sospensione del giudizio, con l'accoglimento interinale dell'istanza cautelare azionata, si ripercuoterebbe negativamente sulla possibilità di delibare compiutamente il gravame nel merito atteso che la q.l.c. ove condotta all'attenzione del Giudice delle Leggi non verrebbe, con significativa probabilità, definito prima del 31.12.2016, termine ultimo entro il quale è prevista la scadenza delle deleghe da conferire;

- non sussistono i profili del danno grave e irreparabile come proposto, tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi della ricorrente Federazione e dell'Agenzia resistente, appare prevalente quello dell'Amministrazione ai fini della funzionalità dei propri Uffici a garanzia dell'espletamento dell'attività finanziaria specifica degli stessi e dell'interesse pubblico sotteso rispetto a quello sindacale della Federazione ricorrente.

Ritenuto per quanto sopra che non sussistono i profili per l'accoglimento della istanza cautelare proposta e che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, in ragione di giusti motivi tenuto conto della natura della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge, per le ragioni indicate in motivazione, l'istanza cautelare

in epigrafe.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)